


ORDINANZA

Nella causa civile iscritta al n. 2116/015 R.G., promossa da:



Il G.I., dott. Giampaolo Fabbrizzi,

- letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta in data 22.3.2016,
- rilevato che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., successivamente emendato all'udienza del 22.3.2016, (di seguito anche solo

 \S



Ordinanza di incompetenza del 08/04/2016 RG n. 2116/2015

premettendo: di essersi resa cessionaria dalla dante causa del credito in sua volta avente causa della primitiva creditrice origine vantato nei confronti di , derivante da due contratti di mutuo assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado; che con atto notarile di scissione del 26.12.2004 gli immobili gravati da ipoteca; trasferiva ad che in data 27.12.2005 s.r.l. veniva sciolta e messa in liquidazione; che in data 26.4.2010, la ridetta società veniva cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese in ragione del mancato deposito, per tre anni consecutivi, dei bilanci di esercizio della società, secondo quanto disposto dall'art. 2490, comma 6°, c.c.; che, a fronte dell'inadempimento valendosi del disposto dell'art. 2495, comma 2°, c.c., promuoveva pignoramento immobiliare nei confronti degli ex soci di ; che, radicatosi il procedimento esecutivo n. \(\big| /2013 R.G.E., con atto depositato il 31.5.2013 veniva chiesta la vendita dei beni pignorati; che risultando le unità immobiliari astrette al vincolo del pignoramento ancora formalmente s.r.l., il G.E., con ordinanza del 18.5.2015 disponeva intestate alla che il creditore procedente provvedesse alla trascrizione di idoneo atto accertante l'avvenuto trasferimento del compendio pignorato in favore degli ex soci - ha convenuto in giudizio chiedendo che l'intestato Tribunale pronunci ordinanza s.r.l., appartenente in ragione del 50% con la quale si accerti: (i) che] , è stata sciolta e messa in liquidazione in data ciascuno ai convenuti 27.12.05 ed è stati estinta e cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese in data previo provvedimento del Giudice del Registro del a motivo del mancato deposito, per oltre tre anni consecutivi, dei bilanci di liquidazione; (ii) per l'effetto, che i beni intestati alla società cancellata ed estinta e sopravvissuti alla liquidazione si sono trasferiti in proprietà indivisa, per la quota del 50% ciascuno, ai due ex soci (iii) che tra tali beni figurano anche gli immobili oggetto dell'esecuzione n. 100/013 R.G.E. del Tribunale di Massa promossa dall'esponente nei confronti di , per sentire rigettare il ricorso si è - rilevato che, nella contumacia di il quale ha preliminarmente eccepito tempestivamente costituito



Ordinanza di incompetenza del 08/04/2016 RG n. 2116/2015

- l'incompetenza ratione materiae del Tribunale di Massa in favore della sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale territorialmente competente;
- rilevato che la competenza per materia si determina "... con criterio "a priori", secondo la prospettazione fornita dall'attore nella domanda" (cfr. ex multis Cass. 18671/2012; Cass. 1122/2007; Cass. 15300/2004), posto che il principio enunciato dall'art. 10 c.p.c. pur dettato in relazione alla competenza per valore "secondo cui il collegamento tra giudice e la controversia che il primo è chiamato a decidere si determina in base alla domanda, costituisce una regola di portata generale valida per tutti i criteri di collegamento preposti alla individuazione del giudice [...]" (Cass. 20177/2004, conforme, tra le altre, a Cass. 789/1998, Cass. 2509/97 e Cass. 5755/1983), non rilevando né la fondatezza nel merito della domanda stessa né le eccezioni del convenuto, le quali "possono, al più, costituire fonte (residuale) di ulteriore convincimento del giudice" (Cass. 15300/2004) ove sussista incertezza circa gli elementi della domanda o vi sia il sospetto "di una pretestuosa preordinazione al fine di radicare una indebita competenza" (Cass. 18671/2012);
- considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 2°, lett. a) del D.Lgs 168/2003 (come modificato dal D.L. n. 1 del 24.1.2012, conv. in Legge n. 27/2012) le Sezioni Specializzate in materia di impresa sono competenti, "relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile [...]" per le cause e i procedimenti "... relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario [...]", nonché, ai sensi del successivo comma 3°, "[...] per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2";
- considerato che la formulazione normativa enuncia tre criteri di attrazione ratione materiale delle controversie alla cognizione del giudice specializzato: (a) il primo, incentrato su di una clausola generale che polarizza la propria portata precettiva sull'essere il rapporto dedotto immanente ad una delle società espressamente incluse nell'elencazione dell'art. 3, comma 2°, lett. a) del D.Lgs 168/2003; (b) il secondo, improntato da una tecnica che indulge ad una serie di esemplificazioni non esaustive del paradigma generale, al quale si affiancano, senza sostituirlo o derogarlo, in funzione esplicativa della sua portata semantica; (c) il terzo, che assurge a previsione suscettibile di radicare la competenza del Tribunale delle Imprese a conoscere delle controversie con oggetto estraneo a rapporti societari, ma pur sempre qualificate da una ragione di connessione (artt. 31 ss. c.p.c.) con le cause ed i procedimenti indicati dal comma 2° dell'art. 3 del D.Lgs. cit.;



Ordinanza di incompetenza del 08/04/2016 RG n. 2116/2015

- rilevato che la formula letterale impiegata dal legislatore onde configurare la competenza per materia delle sezioni specializzate in tema impresa è vincolata ad espressioni terminologiche consacrate in altre norme di legge, replicando in larga parte il testo dell'art. 1 D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, volto a regolare l'ambito di applicazione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366 (ora abrogato dall'art. 54, comma 5°, L. 18 giugno 2009, n. 69);
- rilevato dunque che l'esegesi della locuzione "rapporti societari", per come impiegata nell'art. 3, comma 2°, lett. a) del D.Lgs 168/2003, si presta ad allinearsi all'interpretazione prevalente emersa per il tramite della copiosa produzione dottrinale volta a definire l'ambito applicativo del c.d. "rito societario";
- rilevato che era a tal proposito diffuso il convincimento che la lata estensione dei rapporti societari cui l'art. 1 D.Lgs. 5/03 aveva riguardo comportasse l'applicazione del rito speciale a tutte le controversie che traevano origine e fondamento dal contratto di società, ovvero a quelle in cui venivano in considerazione rapporti tra i soci, tra i soci ed organi sociali e, più in generale, alle controversie endo-societarie, attinenti ai rapporti interni e al funzionamento dell'organismo societario;
- rilevato in particolare che a motivo dell'espansione della vis attractiva del c.d. "rito societario" con riguardo a tutte le dinamiche accertamento, costituzione, modificazione, estinzione che ne sostanziano una proiezione, era radicata l'idea che dovesse farsi applicazione degli artt. 1 ss. D.Lgs. 5/03 anche a quelle controversie in cui venisse in rilievo una non più attuale permanenza del rapporto societario vuoi in relazione ad un singolo socio, vuoi con riguardo all'intera società purché aventi ad oggetto una disputa sul modo di essere delle situazioni giuridiche soggettive conseguenti al venir meno di quel rapporto;
- considerato che nella specie la ricorrente surrogandosi ex art. 2900 c.c. per assicurare che siano soddisfatte le sue ragioni nell'ambito del processo di esecuzione forzata già incoato, postulando l'inerzia dei debitori che trascurano di far valere le loro ragioni chiede che il Tribunale si pronunci in ordine ed alle ripercussioni che l'intervento della causa estintiva la cui disciplina è recata dal combinato disposto degli artt. 2490, comma 6°, 2495, comma 2°, c.c., esplica, in termini di devoluzione del patrimonio sociale, tra società e soci (sul punto, cfr. Cass. sez. un. 6070/013);



Ordinanza di incompetenza del 08/04/2016 RG n. 2116/2015

- ritenuto quindi che alla luce delle superiori considerazioni la controversia che è insorta tra le parti è relativa all'estinzione di un rapporto societario ed è perciò devoluta alla competenza per materia delle sezioni specializzate istituite in tema di impresa, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, lett. a) del D.Lgs 168/2003;
- ritenuto pertanto che occorre adottare una pronunzia declinatoria della competenza del Tribunale di Massa in favore della sezione specializzata in materia di imprese territorialmente competente, da individuarsi nel Tribunale di Firenze, a mente del disposto di cui all'art. 4, comma 1°, D.Lgs 168/2003;
- ritenuto che sulle spese di lite si provvede secondo soccombenza;
- considerato che, avuto riguardo al valore indeterminabile dell'odierna controversia (scaglione che va da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00), in base ai conferenti parametri della tabella allegata al d.m. 55/014, spettano al resistente costituito euro 2.400,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva mentre, escluso il compenso per la fase istruttoria in relazione alla quale alcuna attività difensiva è stata espletata per la fase decisoria va liquidata la minor somma di euro 2.000,00, in ragione della (ridotta) opera effettivamente prestata;

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando:

- 1. Dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Massa in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Firenze;
- 2. Assegna termine di mesi tre per la riassunzione;
- 3. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge se ed in quanto dovuti.

Massa, 7.4.2016

Si comunichi.

Il Giudice Dr. Giampaolo Fabbrizzi

